
***Policy gestione
operazioni con controparti
attive nei settori delle armi
e dei materiali di
armamento***

1	Premessa	3
2	Operatività generale	3
2.1	<i>Materiali di armamento vietati</i>	3
3	Operazioni di commercio internazionale	3
3.1	<i>Paesi vietati</i>	4
3.2	<i>Paesi sensibili</i>	4
3.3	<i>Attività di intermediazione</i>	5
4	Modalità di attuazione della policy	5
5	Trasparenza	6

1 Premessa

Preso atto dei rapporti in essere presso alcune banche del Gruppo con imprese attive nei settori delle armi e dei materiali di armamento¹ e che tali rapporti sono funzionali al supporto delle economie locali servite, considerato l'orientamento etico proprio di banca popolare improntato al rispetto della persona e alla promozione dei diritti umani e la strategia di apertura della compagine azionaria agli investitori istituzionali del comparto SRI (Investment "Etici" / Socialmente Responsabili), tenuto conto del dettato costituzionale italiano, che ripudia la guerra come strumento per la composizione di controversie internazionali, e della necessità di provvedere al mantenimento di strumenti e forze militari orientate ad assicurare la pace, la sicurezza nazionale e la difesa della democrazia (anche con riferimento alla minaccia del terrorismo internazionale), la presente policy è volta a regolamentare l'operatività del Gruppo nei confronti di controparti che svolgono attività connesse ai settori delle armi e dei materiali di armamento:

- in linea generale, con riferimento alle tipologie di armi e materiali di armamento oggetto dell'attività delle aziende clienti;
- in relazione alle operazioni di commercio internazionale, con riferimento ai Paesi e ai soggetti destinatari dei beni oggetto delle transazioni.

2 Operatività generale

Non vi è una preclusione assoluta alla fornitura di servizi finanziari nei confronti di imprese che operano nei settori dei materiali di armamento, ma l'operatività dovrà essere limitata alle sole imprese clienti che siano residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea, alla NATO o all'OCSE. Non potranno in alcun modo essere intrattenute relazioni con soggetti che pongano in essere attività illegali o comunque in contrasto con i principi richiamati in premessa.

2.1 Materiali di armamento vietati

Non potranno altresì essere in alcun modo intrattenute relazioni con soggetti coinvolti in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di:

- armi di distruzione di massa nucleari², biologiche³ e chimiche⁴;
- agenti tossici chimici o biologici e materiale radioattivo⁵;
- missili in grado di trasportare armi di distruzione di massa⁶;
- armi convenzionali controverse quali armi a frammentazione, mine, armi incendiarie e laser⁷.

3 Operazioni di commercio internazionale

Con riferimento alle operazioni di commercio internazionale, dovrà essere garantita l'assoluta conformità delle stesse a tutte le normative nazionali e internazionali. In particolare in Italia non potranno essere

¹“Sono considerati materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia” (art. 2 Legge 9 luglio 1990 n. 185) – Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munition List (08) ad esclusione del codice ML1.a.; sono escluse da questa nozione le “armi sportive e da caccia e relative munizioni, le armi e munizioni comuni da sparo di cui all’art. 2 della legge 18 aprile 1975 n.110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare” (art. 1 comma 11 Legge 9 luglio 1990 n. 185) – Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munition List (08) codice ML1.a.

² Rif. Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons, Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime (MCTR) , Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC).

³ Rif. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxine Weapons and on their Destruction (Biologica Weapons Convention).

⁴ Rif. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction.

⁵ Rif. Wassenaar Arrangement Munition List (08)

⁶ Rif. Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC) e Missile Technology Control Regime (MCTR).

⁷ Rif. Convention on Certain Conventional Weapons, Convention on the Prohibition of the Use, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa Convention o Mine Ban Treaty), Convention on Cluster Munitions e Wassenaar Arrangement Munition List (08)

assistite operazioni aventi ad oggetto materiali di armamento che non siano state autorizzate dalle competenti autorità nazionali ai sensi della Legge n. 185 del 9 luglio 1990, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito del materiale di armamento (Legge n. 185/1990)”.

Giova ricordare che la legge citata è una tra le più severe nel mondo e prevede che le esportazioni di materiali di armamento siano autorizzate dai Ministeri degli Esteri, della Difesa, degli Interni e del Commercio Estero (le autorizzazioni dipendono quindi dalle relazioni politiche tra il Governo in carica e i Paesi destinatari) e che l’Italia si attiene alla Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo (che aggiorna e sostituisce il “Codice di Condotta dell’Unione Europea per l’esportazione di armi” adottato dal Consiglio l’8 giugno 1998).

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio Europeo della citata Posizione Comune, le operazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali devono rispettare otto criteri fondamentali, che riguardano:

- l’esistenza di sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dall’Unione Europea (es. embarghi);
- il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;
- la situazione interna del Paese in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati;
- il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale (es. esistenza o probabilità di un conflitto armato con altri Paesi o probabilità di utilizzo dei materiali di armamento acquistati per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale o difesa);
- la sicurezza nazionale degli stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi amici e alleati;
- i comportamenti del Paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale;
- il rischio di sviamento dei beni/tecnologie acquistati all’interno del Paese o di riesportazione a condizioni non ammissibili (es. triangolazioni);
- la compatibilità delle esportazioni con lo sviluppo sostenibile del Paese destinatario.

Poiché è facoltà delle autorità nazionali autorizzare singole operazioni sulla base di valutazioni condotte caso per caso anche nei confronti di Paesi valutati a rischio rispetto a taluni criteri della Posizione Comune, UBI Banca – stante anche l’impegno assunto con la sottoscrizione dei principi del Global Compact in materia di rispetto dei diritti umani⁸ – intende assicurarsi di evitare in ogni caso il coinvolgimento in operazioni dirette verso Paesi che:

- siano soggetti a sanzioni internazionali di embargo;
- siano parti attive in conflitti armati in qualità di aggressori;
- attuino o tollerino sistematiche o gravi violazioni dei diritti umani;
- presentino un basso indice di sviluppo umano e livelli di spesa militare e sociale incompatibili con una prospettiva di sviluppo sostenibile.

3.1 Paesi vietati

Nei confronti dei Paesi soggetti a sanzioni internazionali di embargo è tassativamente esclusa ogni operatività, senza alcuna possibilità di deroga.

3.2 Paesi sensibili

In relazione alle ultime tre fattispecie sopra riportate (conflitti armati, violazioni dei diritti umani, indice di sviluppo umano e livelli di spesa militare), la Banca individua una lista di Paesi sensibili applicando criteri di verifica il più possibile oggettivi, sulla base anche delle informazioni rilasciate da agenzie delle Nazioni Unite (in particolare l’UNDP – United Nations Development Program) e da Organizzazioni non governative accreditate a livello internazionale quali Amnesty International, Human Right Watch e Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Verso i Paesi inclusi nella lista dei Paesi sensibili:

⁸ Principi del Global Compact nel campo dei diritti umani:

1. Sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito delle rispettive sfere di influenza;
2. Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

- le operazioni aventi ad oggetto materiali di armamento possono essere autorizzate solo se strettamente ed evidentemente connesse ad attività di carattere umanitario (es. operazioni di sminamento, di assistenza e protezione di rifugiati, mezzi destinati a organizzazioni di soccorso) oppure a specifici accordi intergovernativi (es. per il contrasto del terrorismo internazionale, la sicurezza nazionale o il controllo dell'emigrazione clandestina) o ad iniziative di organismi e istituzioni internazionali di cui l'Italia sia parte attiva o membro (es. ONU ed UE) , che prevedano l'impiego di forze multilaterali per il ripristino o il rafforzamento della pace e/o la ricostruzione delle strutture istituzionali del Paese;
- le operazioni aventi ad oggetto armi leggere di piccolo calibro non automatiche⁹ (ad eccezione delle repliche di armi antiche e delle armi per uso sportivo o da caccia, che sono escluse dall'ambito di applicazione della presente policy) possono essere autorizzate solo se destinate a controparti istituzionali.

3.3 Attività di intermediazione

Il Gruppo dovrà astenersi dal prestare assistenza ad operazioni nelle quali i costi di intermediazione siano sproporzionati rispetto al valore dei beni/servizi oggetto della transazione, onde evitare il possibile coinvolgimento in operazioni di mero brokeraggio e in possibili situazioni di corruzione.

4 Modalità di attuazione della policy

L'apertura di rapporti verso controparti operanti nei settori delle armi e dei sistemi di armamento dovrà essere autorizzata dalla Direzione Generale della Banca/Società del Gruppo interessata. A tal fine le imprese clienti sono tenute a dichiarare alla Banca/Società del Gruppo con cui intrattengono o intendono intrattenere rapporti la tipologia di armi e/o materiali di armamento oggetto della propria attività rispetto alle seguenti possibili casistiche:

- materiali di armamento vietati dalla policy di Gruppo come definiti all'art. 2.1 della stessa (armi di distruzione di massa nucleari, biologiche e chimiche; agenti tossici chimici o biologici e materiale radioattivo; missili in grado di trasportare armi di distruzione di massa; armi convenzionali controverse quali armi a frammentazione, mine, armi incendiarie e laser);
- materiali di armamento diversi da quelli di cui al punto precedente;
- armi leggere di piccolo calibro non automatiche diverse dalle repliche di armi antiche e dalle armi sportive e da caccia.

Sono parimenti soggette ad autorizzazione:

- le operazioni di commercio internazionale di sistemi di armamento che, se dirette verso Paesi sensibili dovranno essere adeguatamente motivate;
- le operazioni di commercio internazionale di armi leggere di piccolo calibro non automatiche diverse dalle repliche di armi antiche e dalle armi sportive e da caccia, se dirette verso Paesi sensibili.

Per ogni operazione, il cliente è tenuto a fornire, anche tramite dichiarazione apposta sui documenti contabili, informazioni idonee a stabilire se la stessa sia fuori dal campo di applicazione della policy (repliche di armi antiche, armi sportive e da caccia) o possa essere esente da autorizzazione (armi leggere di piccolo calibro non automatiche). In mancanza di indicazioni, l'operazione si presume comunque soggetta alla policy.

Eventuali deroghe alle presente policy possono essere assunte solo a livello di Capogruppo e devono essere adeguatamente motivate.

Lo Staff Corporate Social Responsibility di UBI Banca predispone e aggiorna periodicamente le liste dei Paesi vietati e dei Paesi sensibili, riceve dalle banche e società del Gruppo le segnalazioni periodiche sull'operatività e provvede agli adempimenti di trasparenza previsti al successivo art. 5..

A livello di Gruppo verranno attuate iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo per gli operatori delle strutture commerciali corporate delle Banche Rete, ai fini di una piena comprensione dei contenuti e delle motivazioni etiche ed economiche della presente policy.

⁹ Rif. Wassenaar Arrangement Munition List (08) – voce ML1.

5 Trasparenza

Ai fini della massima trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder, attraverso il sito Internet e il bilancio sociale del Gruppo verrà pubblicato annualmente un prospetto, per paese di destinazione e tipologia di materiale, delle operazioni effettuate in conformità o in deroga alla presente policy. Verrà altresì dato conto delle operazioni che non siano state effettuate perché considerate in conflitto con la policy.